

**DECRETO 27 luglio 2000**  
**MINISTERO DELLA SANITA'**

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni;

Vista la [legge 26 febbraio 1999, n. 42](#), recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata [legge n. 42, del 1999](#),

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della [legge 26 febbraio 1999, n. 42](#), al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al [decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746](#), indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Tecnico sanitario di radiologia medica - <a href="#">Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.746</a>	
	Tecnico sanitario di radiologia Medica - <a href="#">Legge 4 agosto 1965, n.1103</a> , <a href="#">legge 31 gennaio 1983, n. 25</a>
	Tecnico di radiologia medica - <a href="#">Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982</a>

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il

possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità

Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Guerzoni